

**Motivi e principali argomenti:**

Richiedente il marchio comunitario MPS Group Inc.

Marchio comunitario in oggetto: Domanda di marchio comunitario n. 778795 «MODIS» per servizi rientranti nelle classi 35 (Servizi di agenzie di collocamento; consulenza in materia d'assunzione; servizi di preparazione di fogli paga ...), 41 (Servizi di formazione) e 42 (Test psicometrici)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione: Modis Distribuiçao Centralizada SA

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione: Marchio portoghese «MODIS» per servizi rientranti nella classe 35 (pubblicità, gestione aziendale e amministrazione aziendale)

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto della domanda di marchio comunitario per le classi 35 e 41 e accoglimento della domanda per la classe 42

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione d'opposizione nella parte in cui accoglie l'opposizione in relazione ai servizi rientranti nella classe 41 per cui è stata presentata domanda, remissione del procedimento all'esaminatore e rigetto del ricorso per il resto

Motivi del ricorso:

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett a), e dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94<sup>(1)</sup>, sul marchio comunitario, per aver dichiarato che i servizi interessati erano simili

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Ricorso del sig. Siegfried Krahl contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 maggio 2004**

**(Causa T-179/04)**

(2004/C 201/39)

(Lingua processuale: il francese)

Il 17 maggio 2004 il sig. Siegfried Krahl, residente in Zagabria (Croazia), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di procedere alla ripetizione delle indennità giornaliere pagate al ricorrente per il periodo in cui gli è stato messo a disposizione un alloggio temporaneo;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti:**

Il ricorrente, dipendente della Commissione, è entrato in servizio presso la delegazione della Commissione in Zagabria il 2 febbraio 2002 e si è insediato fino al 19 settembre 2002 in un alloggio messo a disposizione dalla Commissione. Con la decisione impugnata, la Commissione ha deciso di procedere alla ripetizione delle indennità giornaliere versate al ricorrente durante il periodo summenzionato, per la ragione che quest'ultimo non vi aveva diritto, essendo alloggiato in un appartamento messo a disposizione dalla Commissione.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto. Egli sostiene che la Commissione avrebbe messo a sua disposizione l'alloggio di cui trattasi solo in via provvisoria e precaria, il che non osterebbe alla riscossione delle indennità giornaliere. Inoltre, egli deduce la violazione del principio del legittimo affidamento, facendo valere che la Commissione gli avrebbe fornito garanzie precise riguardo al pagamento delle indennità giornaliere durante il suo alloggiamento presso l'appartamento di cui trattasi.

**Ricorso della Spa Monopole, Compagnie Fermière de Spa, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), presentato il 25 maggio 2004**

**(Causa T-186/04)**

(2004/C 201/40)

(Lingua processuale: il francese)

Il 25 maggio 2004 la società Spa Monopole, Compagnie Fermière de Spa, con sede in Spa (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Laurent de Brouwer, Emmanuel Cornu, Eric De Gryse e Donatiene Moreau, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La Spaform Limited era anche parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 25 febbraio 2004 (procedimento R 0827/2002-4) di rigetto del ricorso della ricorrente contro la decisione della divisione d'opposizione che ha respinto l'opposizione proposta dalla ricorrente contro la registrazione del marchio denominativo «SPAFORM» per prodotti rientranti nelle classi 7, 9 e 11;
- condannare l'UAMI alle spese.

**Motivi e principali argomenti:**

Richiedente: Spaform Limited

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Marchio denominativo «SPAFORM» — domanda n. 609 776, depositata per prodotti rientranti nelle classi 7 (pompe ecc.), 9 (apparecchi e strumenti per la misurazione della pressione) e 11 (vasche da bagno a vortice)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

La ricorrente

Marchio o segno riven-dicato in sede di oppo-sizione:

Marchio nazionale SPA per prodotti di cui alla classe 32 (acque minerali ecc.)

Decisione della divi-sione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commis-sione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 18, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95<sup>(1)</sup>. In base a tale articolo, la divisione d'opposizione ha ritenuto che le informazioni di cui l'UAMI disponeva alla scadenza del termine di opposizione non permettessero di individuare il marchio anteriore invocato. La ricorrente mette in discussione tale conclusione

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

**Ricorso del DJ (\*) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 maggio 2004****(Causa T-187/04)**

(2004/C 201/41)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 19 maggio 2004 DJ (\*), rappresentato dall'avv. Carlos Mourato, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo

grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 22 luglio 2003 del compilatore d'appello relativamente al rapporto informativo del ricorrente per il periodo intercorrente tra il 14 luglio 2001 ed il 31 dicembre 2002;
- annullare la decisione implicita 20 febbraio 2004 dell'APN recante risposta negativa al reclamo del ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese del giudizio nonché alle spese indispensabili per la causa, costituite, in particolare, dalle spese di elezione di domicilio, di viaggio, di soggiorno agli onorari d'avvocato.

**Motivi e principali argomenti:**

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce innanzi tutto una serie di violazioni delle norme relative alla procedura di valutazione e delle disposizioni di attuazione dell'art. 43 dello Statuto, ossia:

- il fatto che un altro dipendente avrebbe dovuto essere il suo compilatore in quanto suo superiore gerarchico era tale dipendente e non il compilatore che figura nel rapporto contestato,
- l'assenza di consultazione dei suoi precedenti superiori,
- la natura tardiva del secondo colloquio nonché il parere del compilatore d'appello,
- la nomina pretesa come irregolare del presidente del Comitato paritetico di valutazione.

Il ricorrente deduce anche la violazione del principio d'indipendenza dei controllori interni poiché uno dei membri del Comitato paritetico di valutazione apparteneva ad una Direzione generale controllata dal ricorrente ed il compilatore d'appello del ricorrente era il Segretario generale di Commissione che poteva a sua volta essere controllato. Il ricorrente fa valere che a fronte di tale situazione, era il vice-presidente incaricato della riforma della Commissione a dover essere il suo compilatore d'appello. Infine, il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione, del principio di parità di trattamento nonché taluni errori manifesti di valutazione commessi dal compilatore.

(\*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.